

**DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2012**  
**351/2012/R/GAS**

**DISPOSIZIONI IN MERITO AL CORRISPETTIVO CV<sup>BL</sup>, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE ARG/GAS 155/11**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 3 agosto 2012

**VISTI:**

- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2003/55/CE, del 26 giugno 2003;
- la direttiva europea del Parlamento e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 715/2009, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/11);
- la deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2012, 181/2012/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 5 luglio 2012, 282/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 282/2012/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 321/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 321/2012/R/gas);

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione ARG/gas 45/11, l'Autorità ha definito la disciplina di merito economico del bilanciamento del gas naturale, che trova applicazione a decorrere dall'1 dicembre 2011;
- la medesima deliberazione ARG/gas 45/11 prevede, all'articolo 11, che il responsabile del bilanciamento organizzi e gestisca un sistema di garanzie a copertura dell'esposizione del sistema nei confronti dell'utente, sulla base di modalità e condizioni stabilite nel proprio codice di rete, in conformità ai criteri definiti al medesimo articolo;
- la deliberazione ARG/gas 155/11 ha, tra l'altro:

- istituito, con decorrenza 1 gennaio 2012, un corrispettivo unitario variabile CV<sup>BL</sup> a copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas, il cui valore è stato inizialmente posto pari a zero (punti 10 e 11);
- istituito, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa), il fondo per la copertura degli oneri connessi al sistema del bilanciamento del sistema del gas, alimentato dal predetto corrispettivo (punti 11 e 12);
- previsto che, con successivo provvedimento, l'Autorità determini le modalità con le quali il responsabile del bilanciamento recupera, presso la Cassa, gli oneri connessi a crediti non riscossi del bilanciamento del sistema del gas (punto 14);
- stabilito le modalità con le quali, nelle more del provvedimento di cui al precedente alinea, il responsabile del bilanciamento, con riferimento alle partite economiche che insorgono nell'ambito del sistema di bilanciamento di merito economico dall'1 dicembre 2011, possa recuperare eventuali oneri non riscossi (punto 15);
- le modalità di cui all'ultimo alinea del precedente punto prevedono che:
  - il responsabile del bilanciamento comunichi alla Cassa, decorsi quattro mesi dalla scadenza delle fatture non pagate, il valore dei crediti non corrisposti (comprensivi di IVA), al netto delle garanzie escusse, ai fini dell'erogazione dei relativi ammontari a valere sul fondo appositamente costituito entro il termine del mese successivo a quello di comunicazione;
  - la Cassa eroghi i relativi ammontari entro il termine del mese successivo a quello della comunicazione;
  - il responsabile del bilanciamento versi alla Cassa gli importi recuperati relativi ai crediti anticipati ai sensi del precedente alinea e che tale versamento avvenga entro il termine del mese successivo all'avvenuto recupero;
- con nota in data 20 giugno 2012 (protocollo Autorità n. 18725) Snam Rete Gas ha comunicato all'Autorità che, in base alla situazione aggiornata al 7 giugno 2012, i crediti non riscossi del bilanciamento maturati dall'1 dicembre 2011 ammontano complessivamente a circa 284 milioni di euro comprensivi degli interessi passivi maturati alla data del 7 giugno 2012; in base alle sopra citate disposizioni della deliberazione ARG/gas 155/11 tali importi sarebbero riconosciuti dalla Cassa al termine dei mesi di agosto, settembre e ottobre 2012 rispettivamente per circa 17, 113 e 154 milioni di euro circa;
- l'Autorità, con deliberazione 321/2012/R/gas, ha previsto:
  - che la Cassa riconosca, al responsabile del bilanciamento, gli importi, relativi alle partite economiche del bilanciamento insorte nel periodo 1 dicembre 2011 – 31 maggio 2012 e comunicati dal medesimo responsabile, in dodici mensilità a decorrere dal mese successivo alla comunicazione;
  - che gli interessi passivi, da riconoscere, siano dimensionati limitatamente a quelli maturati dal termine di erogazione dei crediti da parte della Cassa, previsto dalla deliberazione ARG/gas 155/11, sino alla data di pagamento della singola mensilità;
  - di dimensionare il corrispettivo CV<sup>BL</sup>, per consentire il recupero delle risorse necessarie in un periodo di 12 mesi;
  - che l'applicazione del corrispettivo CV<sup>BL</sup>, così dimensionato, decorra a partire dal 1 agosto 2012;
- con la deliberazione 282/2012/R/gas, l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva relativamente alle modalità di erogazione del servizio di bilanciamento relativamente

al periodo 1 dicembre 2011 – 31 maggio 2012, che è anche finalizzata all'acquisizione di informazioni e dati utili alla definizione del riconoscimento al responsabile del bilanciamento dei crediti non riscossi ai sensi della deliberazione ARG/gas 155/11;

- gli ammontari, comunicati dal responsabile del bilanciamento alla Cassa, costituiscono la quantificazione massima degli importi da riconoscere in quanto non tengono conto:
  - dei potenziali versamenti relativi ai crediti recuperati relativi agli importi precedentemente anticipati dalla Cassa;
  - degli esiti dell'istruttoria di cui al precedente punto;
- sono pervenute segnalazioni, da parte degli operatori, circa la necessità di prevedere un tempo congruo tra la quantificazione del livello del corrispettivo CV<sup>BL</sup> e la sua applicazione, anche al fine di consentire agli operatori stessi ed ai clienti finali di poter adeguare le proprie modalità operative nonché le scelte di approvvigionamento e di consumo;
- con nota in data 27 luglio 2012 (protocollo Autorità n. 23316), Snam Rete Gas ha comunicato all'Autorità la situazione aggiornata al 23 luglio 2012, relativamente ai crediti non riscossi del bilanciamento maturati dall'1 dicembre 2011; e che tale situazione, pur non essendo ancora definitiva, fa prevedere un incremento dell'ammontare dei crediti non riscossi, relativamente al periodo 1 dicembre 2011 – 31 maggio 2012.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- prevedere che il valore assunto dal corrispettivo CV<sup>BL</sup> sia determinato e reso noto al mercato con adeguato anticipo rispetto al momento della sua applicazione e, pertanto, stabilire che il corrispettivo CV<sup>BL</sup> sia fissato ad un livello diverso da zero a partire dall'1 ottobre 2012, anche al fine di adeguare le condizioni economiche di fornitura dei clienti del servizio di tutela;
- prevedere di dimensionare il valore del suddetto corrispettivo ad un livello inferiore rispetto a quanto determinato con la deliberazione 321/2012/R/gas, anche al fine di tenere conto della necessità di limitare l'incidenza di tale intervento sull'equilibrio economico e finanziario degli operatori nonché l'impatto di tale intervento sui clienti finali, in particolare dei clienti aventi diritto al servizio di tutela, anche in ragione dei benefici ottenibili dai recuperi dei crediti anticipati;
- prevedere, conseguentemente, l'allungamento del periodo di rateizzazione già definito con la deliberazione 321/2012/R/gas, fissandolo inizialmente in 36 mensilità e stabilendo altresì un livello massimo mensile che la Cassa può erogare al responsabile del bilanciamento e, in caso di raggiungimento di tale livello, il conseguente aumento del periodo di rateizzazione;
- che la determinazione del corrispettivo CV<sup>BL</sup> e il livello massimo che la Cassa può erogare sia determinato, in via prudenziale, anche poiché si ritiene che dagli esiti dell'istruttoria e dalle attività di recupero dei crediti anticipati, il livello massimo dell'onere non possa essere superiore a circa 280 milioni di euro;
- stabilire che il livello massimo che la Cassa può erogare sia definito dall'Autorità sulla base degli esiti dell'istruttoria, di cui alla deliberazione 282/2012/R/gas, al fine di poter adeguatamente tenere conto degli elementi conoscitivi acquisiti nell'ambito

dell'istruttoria medesima, per individuare le diverse responsabilità che hanno determinato i crediti non riscossi nonché dei crediti eventualmente recuperati

## **DELIBERA**

1. di prevedere che l'ammontare massimo dei crediti non riscossi, relativi alle partite economiche del bilanciamento insorte nel periodo 1 dicembre 2011 – 31 maggio 2012, da riconoscere al responsabile del bilanciamento, sia erogato dalla Cassa sulla base delle comunicazioni effettuate mensilmente dal responsabile del bilanciamento;
2. di stabilire che, ai fini della quantificazione di cui al precedente punto 1., la Cassa eroghi mensilmente, a decorrere dal mese successivo alla prima comunicazione, al responsabile del bilanciamento, un ammontare pari al minor valore tra:
  - a) il rapporto tra gli importi dichiarati dal responsabile del bilanciamento e un numero minimo di 36 mensilità;
  - b) un livello fissato pari a 6 milioni di euro;
3. di prevedere che, nel caso di riconoscimento del livello di cui alla precedente lettera b), la Cassa eroghi il differenziale in mensilità successive alla trentaseiesima, di importo non superiore a 6 milioni di euro;
4. di prevedere che gli interessi passivi, relativi ai crediti di cui al punto 1., siano riconosciuti limitatamente a quelli maturati dal termine di erogazione dei medesimi da parte della Cassa previsto al punto 15 della deliberazione ARG/gas 155/11, sino alla data di pagamento di ciascuna mensilità prevista dalla presente deliberazione;
5. di prevedere che, ai fini del calcolo degli interessi passivi, di cui al punto precedente, si applichino i medesimi criteri previsti al capitolo 18, paragrafo 4.3.3, del codice di rete di Snam Rete Gas S.p.A. per la rateizzazione dei corrispettivi relativi alle rettifiche tardive;
6. di prevedere che la Cassa eroghi gli interessi, determinati ai sensi dei punti 3. e 4., al termine del periodo di rateizzazione;
7. di prevedere che, a decorrere dall'1 ottobre 2012, il valore del corrispettivo CV<sup>BL</sup>, di cui al punto 10. della deliberazione ARG/gas 155/11, sia posto pari a 0,001 euro/Smc;
8. di prevedere che, ai fini della gestione del conto di cui al punto 12. della deliberazione ARG/gas 155/11:
  - a) il responsabile del bilanciamento versi alla Cassa, secondo le modalità dalle medesima definite, gli importi derivanti dall'applicazione del corrispettivo CV<sup>BL</sup>;
  - b) la Cassa possa utilizzare le giacenze esistenti presso altri conti per far fronte a eventuali carenze temporanee di disponibilità del sopraccitato conto;
9. di prevedere che, con successivo provvedimento, l'Autorità determini l'ammontare dei crediti riconosciuti al responsabile del bilanciamento rispetto ai crediti non riscossi, relativi alle partite economiche del bilanciamento insorte nel periodo 1 dicembre 2011 – 31 maggio 2012, anche sulla base degli esiti dell'istruttoria di cui alla deliberazione 282/2012/R/gas;
10. di abrogare la deliberazione 321/2012/R/gas;

11. di trasmettere il presente provvedimento alla società Snam Rete Gas, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
12. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa;
13. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

3 agosto 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*